

Senato del Regno

Comitato segreto

N. 5.

Seduta del 28. Maggio 1879
Ore 11 pom.

Presidenza del Presidente
Dechjo

Il Senatore De Filippo, relatore della Commissione speciale incaricata di esaminare i titoli della nomina dei nuovi Senatori, dà lettura della Relazione sui titoli del Conte Ottaviano Vimercati, nominato Senatore con R. Decreto 16 maggio del corrente anno, scelto nella categoria N. 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Nella qual Relazione, che si terrà unita come allegato al presente Processo Verbale (N. 1.) si afferma che dagli atti comunicati alla Commissione risulta che il Conte Vimercati paga da più di tre anni all'Erario dello Stato un'imposizione diretta che eccede la somma di tre tremila, ma che la paga non già in ragione

dei suoi beni e della sua industria
ma quale usufruttuario vitalizio di
alcuni latifondi, dei quali la pro-
prietà spetta a sua figlia, e perciò
si conclude che la nomina del Conte
Eugenio Dimercati a Senatore
del Regno non venga convalidata.
Il Presidente del Consiglio Depre-
tis, opponendosi alle conclusioni
della detta Relazione, non esita ad
asserire che a parer suo l'interpre-
tazione ristrettiva data dalla Com-
missione al N. 21 dell'art. 33
dello Statuto offende la Regia pre-
rogativa, la quale è assoluta e
non ammette restrizioni. Osserva
che le parole usate nel N. 21 del
to art. 33 dello Statuto non por-
tano alcuna restrizione alla pre-
rogativa regia, perchè la parola
beni si applica tanto al proprie-
tario, quanto all'usufruttuario
di beni immobili, in quanto che
che l'usufrutto è un bene secondo
tutti i principi del Diritto Roma-
no e del Diritto Civile moderno.

Confuta tutte le considerazioni svolte nella letta Relazione; dice che la Commissione, la quale non ebbe in animo certamente di recare offesa alla Regia prerogativa, riesce però colla sua interpretazione ristrettiva ad offenderla e violarla, e conclude pregando il Senato a volere consolidare la nomina del Senatore Vimercati, al quale si attaglia indubbiamente la Categ. N. 21 del citato articolo 33 dello Statuto.

Il V. Presidente Amari risponde al Presidente del Consiglio Depretis che il Senato ha il diritto di esaminare, se il Senatore appartiene o no alla categoria, alla quale fu ascritto nel Decreto di nomina.

Il relatore De Filippo combatte le considerazioni svolte dal Presidente del Consiglio, e mostra che l'indagine che fa la Commissione per vedere, se al Senatore è applicabile la categoria che gli fu attribuita, non offende in alcun modo la Regia prerogativa. Imperocchè la Com-

missione si limita a dire che alla parola beni deve darsi il significato da lei inteso.

Il Senatore Mamiani si meraviglia che il Presidente del Consiglio possa pensare e dire che la Commissione colla sua interpretazione offenda i diritti della Regia prerogativa, dei quali la Commissione è gelosa non meno del Presidente del Consiglio. Giustifica l'interpretazione data dalla Commissione alle parole loro beni, le quali secondo lo spirito dello Statuto, il quale volle rappresentata in Senato la grande proprietà, non possono in alcun modo estendersi al diritto dell'usufruttuario, il quale non ha la disponibilità dei beni, pel godimento dei quali paga l'imposta.

Il Senatore Miraglia dice che il quesito, che ora si discute, è giuridico, e che nessuno mette in dubbio che nel linguaggio giuridico la parola beni comprenda anche

l'usufrutto. Osserva che l'imposta è pagata appunto pel godimento della proprietà, e che perciò chi paga l'imposta come usufruttuario può essere Senatore, mentre non potrebbe esserlo chi possedesse una immensa proprietà senza usufrutto. Distingue l'usufrutto temporaneo, come quello del padre sui beni del figlio minore, dall'usufrutto perpetuo, il quale dura tutta la vita dell'usufruttuario, ed è perciò personale, ossia attaccato alla persona dello stesso usufruttuario. Cita alcuni casi nei quali fu egli stesso relatore, e dice che i precedenti del Senato stanno contro la rigorosa interpretazione che ha voluto dare questa volta la Commissione alle parole del N. 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Il Senatore Chiesi, associandosi alle considerazioni del Presidente del Consiglio, cita a conferma della interpretazione da lui data alla parola beni l'autorità delle Leggi Romane, e dà lettura dei testi delle Leggi Argo.

181, Q. De verb. significatione, e della
L. 8. pr. Q. De rebus auctoritate Indi-
cum possidendis, la quale ultima
così suona: „In venditionem bo-
norum etiam ususfructus veniat,
quia appellationes domini fructuarius
quoque contractus„ — Dice che an-
che i più autorevoli interpreti del
Diritto Francese, ispirandosi ai
testi delle Leggi Romane, che sono
sempre la guida più sicura nella
interpretazione delle leggi civili an-
che moderne, sono unanimi nel com-
prendere sotto la parola beni l'uso
frutto vitalizio dei beni immobili, il
quale altresì a termini del vigente
Codice Civile Italiano è un diritto
reale capace d'ipoteca. Egli però re-
spinge la rigorosa interpretazione data
dalla Commissione alla parola beni,
e dichiara che voterà contro le conclusio-
ni della sua Relazione.

Il Ministro Tajani confuta le osser-
vazioni del Senatore Mamiani, le qua-
li si fondano in un equivoco, imperocchè
egli pensa che lo Statuto voglia che nel

Senato sia rappresentata la grande proprietà, mentre lo Statuto nel citato art. 21 dell'art. 33 non ha usato la parola proprietà, ma la parola beni che ha un più largo significato. Dice che lo Statuto ha voluto nel Senato non i grandi proprietari, ma i grandi contribuenti; lo deduce altresì dalle ultime parole del detto art. 21, che contempla tanto le persone, che da tre anni pagano 3 mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, quanto quelli che le pagano in ragione della loro industria, il cui capitale può consistere principalmente nell'ingegno di chi la esercita.

Il Senatore Casati, chiesta la parola per fatto personale durante il discorso del Sen. Miraglia, che citava i precedenti del Senato, risponde che è cosa assai difficile citare precedenti riferibili a casi, di cui qui mancano i relativi documenti. Gli preme però di constatare che nei precedenti, a cui il Sen. Miraglia

ha fatto allusione), egli votò sempre contro la opinione manifestata dalla maggioranza della Commissione, e dal relatore Miraglia.

Il Sen. Miraglia dichiara che citando i precedenti del Senato non ha inteso di dir cosa che possa offendere il Senatore Casati, di cui ha sempre rispettato e rispetta le opinioni, quando anche non si accordino colle proprie.

Il Senatore Vitelleschi osserva che bisogna giudicare la questione con altri criteri da quelli, da cui sono guidati i giuriconsulti nella interpretazione delle leggi. Dice che il vero ed unico criterio, che deve servire di norma alla retta interpretazione del N. 21 del citato art. 33, è lo scopo che ebbe in vista lo Statuto, che fu quello di dare un posto nella prima Camera del Parlamento ai grandi proprietari e ai grandi industriali, e che considerata la questione sotto questo punto di vista, risulta evidente la esclusione del semplice usufruttuario, che mul-

la possiede in proprio.

Il Sen. De Filippo risponde al Ministro Tajani che la Commissione non è partita da un equivoco, come egli pretende, ma invece da un principio eminentemente politico. Dice che la Commissione ammette, senza bisogno di ricorrere al testo di leggi Romane che la parola beni presa alla lettera abbraccia altresì l'usufrutto, ma dice e sostiene che lo spirito della citata disposizione dello Statuto, che fu quello che in Senato fosse rappresentata la grande proprietà, indusse la Commissione ad una interpretazione restrittiva e rigorosa, e così ad escludere l'usufrutto, il cui diritto è sostanzialmente diverso dalla proprietà. Aggiunge che il senso dato dalla Commissione alla parola beni conformemente allo spirito dello Statuto trova una maggiore conferma nelle ultime parole del citato articolo 33, o delle loro industrie, la quale ha sempre per base un capitale.

Il Ministro Tajani risponde al Se-

natore Vitelleschi che i criteri della interpretazione sono sempre gli stessi, o s'interpreti una disposizione legislativa, oppure un articolo dello Statuto, e che egli perciò a torto vuole scostarsi dalle regole ordinarie della interpretazione legale. Risponde poi al Senatore De Filippo che appunto perchè lo Statuto usò la parola beni, anzichè la parola proprietà, vuolsi ritenere più conforme non solo alle parole, ma altresì allo spirito dello Statuto l'interpretazione difesa dal Ministero.

Il Senatore Torelli dichiara di appartenere alla minoranza della Commissione, e dice che il Senato ha il diritto di sciogliere il dubbio che nasce dalle parole del N. 21 dell'art. 33 dello Statuto. Osserva che la Carta Francese della quale il nostro Statuto è una copia fedele, enumerando sotto il N. 21 dell'art. 23 le persone che potevano esser insignite della dignità di Pari, adoperò le parole „Les propriétaires„ laddove

L'art: 33 dello Statuto sotto il N: 21
scambia la parola proprietà in quel-
la di beni. Il qual notevole cambia-
mento spiega il concetto più largo del
nostro Statuto. Interpretando poi lo
spirito della citata disposizione colla
sorta della filosofia, dice che lo scopo
inteso dallo Statuto chiamando nel-
la Camera alta i grandi proprietarj
quello si fu evidentemente d'impe-
dire che si facessero leggi contrarie
alla proprietà. Ed osserva che ad evi-
tare questo pericolo ha interesse tanto
il proprietario assoluto, quanto l'usu-
fruttuario, massime se l'usufruttua-
rio è il padre, e la proprietà spetta
al figlio, com'è il caso appunto del
Conte Vimercati. Egli perciò di-
chiara che voterà contro la delibera-
zione della maggioranza della Com-
missione, approvando la nomina
del Senatore Vimercati.

Il Senatore Duchogui notando
esso pure la differenza, avvertita dal
Senatore Torelli tra il N: 21 dell'ar-
ticolo 23 della Carta Francese, nel

quale si leggono le parole „propriétaires
„à raison de leurs propriétés foncières„
e il N. 21 dell'art. 33 del nostro Statu-
to, nel quale alla parola proprietà
fu sostituita la parola beni che ha
una più larga estensione, trova la ra-
gione di questa differenza in ciò che
il Codice Albertino, che era in vigore
all'epoca in cui fu pubblicato lo Sta-
tuto, riconosceva i maggioraschi e i
fedecomessi regolati con leggi specia-
li, nei quali il diritto di chi godeva
il maggiorasco o il fedecomesso
non era altro in sostanza che un
diritto d'usufrutto a vita dei beni
immobili che ne erano il soggetto.
Osserva il Sen. Duchoguè che non
poteva suppersi che lo Statuto volesse
escludere dal Senato i possessori di
beni immobili a titolo di maggio-
rasco o fedecomesso, e che dove per-
ciò ritenersi che a bello studio modi-
ficasse la parola propriétaires, sostitui-
tendo alla medesima la parola
beni.

Il Sen. Lauzi a dimostrare

che lo Statuto colla categoria fissata
sotto il N. 21 dell'art. 33 più che
alla proprietà ha avuto riguardo
alla imposta che in realtà si paga,
supponendo il caso di un proprietario che
da più di tre anni paga solo L. 2500
d'imposte, e che perciò non può essere
Senatore. Supponendo il caso che
l'imposta onde è gravato il detto pro-
prietario sia portata coll'andar del
tempo ad oltre L. 3000, dico che il
medesimo acquisterebbe la capacità
ad essere nominato Senatore pel ti-
tolo del censo, non ostante che non ab-
bia aumentata la sua proprietà, e sia
anzi divenuto più povero, dovendo per
gli stessi beni, un tempo gravati di
solo L. 2500, pagare ora una im-
posta maggiore, cioè di oltre L. 3000.
Dichiara perciò che non può ammettere
l'interpretazione data dalla maggio-
ranza della Commissione alla paro-
la beni.

Nessun altro chiedendo la paro-
la, il Sig. Presidente pone ai voti
la chiusura della discussione, che è

approvata a grandissima maggioranza.

Lo stesso Sig. Presidente avverte che a termini dell'art. 91. del Regolamento del Senato, essendo negativo il voto della Commissione, la deliberazione deve esser presa a scrutinio segreto, e dà lettura della proposta della Commissione, che è del seguente tenore:

„ E per queste considerazioni la vo-
„stra Commissione ha l'onore di pro-
„porvi nella sua maggioranza che
„la nomina del Conte Ottaviano Vi-
„mercati a Senatore del Regno non
„venga convalidata. „

Avverte il Sig. Presidente che a rigore deve porsi ai voti la proposta della Commissione.

Osserva il Sen. Paternostro che può nascere qualche equivoco, se si pone ai voti la proposta della Commissione, la quale quando fosse approvata, importerebbe il rigetto della nomina del Conte Vimercati a Senatore, propone che sia in-

vece direttamente posta ai voti l'ammes-
sione a Senatore del conte Vimercati,
perchè allora, senza pericolo che nasca-
no equivoci, la nomina sarà convali-
data o respinta, secondo che il mag-
gior numero dei voti sarà favorevo-
le o contrario alla stessa ammissione,
come avviene appunto nella votazio-
ne a squittinio segreto delle leggi.

Essendo approvata dal Comitato la
proposta Paternostro, il Segretario
Chiesi procede all'appello nominale.
Terminato il quale, i Segretari Tabar-
rini, Chiesi, Basati e Verga pro-
cedono allo squittinio che dà il se-
guente risultato:

Votanti 91 (novantuno)

Voti favorevoli per l'am-
missione del Conte Vimercati a Se-
natore N. 50 (cinquanta)

Voti contrari N. 41 (quarantuno)

Il Sig. Presidente in seguito al
risultato dell'eseguito squittinio pro-
clama che resta convalidata la no-
mina del Conte Vimercati a Senato-
re del Regno, la quale a termini

dell'art. 91 del Regolamento sarà annunziata nella prima seduta pubblica del Senato.

Dopo di che scioglie la seduta.
Approvato nell'adunanza del
Consiglio di Presidenza del 27 Novembre
1879

Il Presidente
F. Ming

Il Sen. Segretario
L. Chiope

+ dell' art. 33 dello Statuto

Signori Senatori - La Regia Decreto in data
16 maggio 1879 il conte Ottaviano Vimes-
cati fu nominato Senatore del Regno, e
~~termini dell' articolo 33 dello Statuto~~ posto
nella categoria N.º 21, la quale rende
eleggibile le persone che da loro en-
ni pagano tre mila lire d'imposizione
della in ragione dei loro beni o della
loro industria.

Dagli atti comunicati alla vostra Commissione
indubbiamente risulta che il conte Vimes-
cati paga da più di tre anni all'era-
rio dello Stato un'imposizione di bolle che
eccede anche la somma di ~~seicento~~
lire tre mila - Però quest' erario
tributo egli lo paga non già in regio-
ne dei suoi beni o della sua indu-
stria, ma lo paga quale usufruttua-
rio vitalizio di alcuni latifondi dei
quali la proprietà appartiene ~~ad altri~~
alla figlia

+ Essendo posto natural-
mente il dubbio sulla
eleggibilità del conte
Vimescati a Senatore,

Per ~~la~~ ^{la} ~~vostra~~ ^{vostra} Commissione, alla
maggioranza di cinque voti sopra
quattro, si è con-
venuta che la detta nomina non sia
da considerarsi, ed ha dato
a me l'onorevole incarico di riferi-
re al Senato, a termini del X.

+ nostro Regolamento, in comitato
segreto.

+ E ciò che spiega sempre
più questo concetto sono le
parole che vengono dopo, cioè: o
della loro industria. Non si può
offerir industria senza un capi-
tale che la produce, e nessuno
potrebbe negare che in questo
caso ^{è espresso} è richiesta dalla Stato
la proprietà, proprio garantita alla
vendita sulla quale si paghi
~~tributo alla Stato di tremila franchi~~
la contribuzione di Stato -

¶ (che fa le parole loro beni
si vorrebbe spiegare nel semplice
significato letterale, bisognerebbe in-
tenderle non solo, come è nel caso
attuale che si tratta di usufrutto
vitalizio, ma anche ~~del~~ se si ^{trattasse}
di un usufrutto temporaneo. Imperocchè la legge non fa
alcuna distinzione, nè noi potremmo
farla mettendoci al di sopra di essa. Or
è chiaro che non potendo (in Francia, o fuori, non si è mai dubitato
ammettere altrimenti che sia legi-
tima una persona che gode un
usufrutto precario, bisogna ricorre-
re allo spirito che l'informa, spiri-
to che vivifica la legge e non
l'uccide, come farebbe la lettera
abbandonata a se sola.

soltanto del pagamento di lire tre mi-
la d'imposizione Stato, non si possono
già immediatamente in ragione de' be-
ni beni, parole che farebbero inutili
ove non si applicasse alla proprietà. E
si badi al giuramento loro attribuito alla
parola beni, il quale non può signifi-
care altro se non che questi beni detto
no essere proprii, debbono appartenere in
pieno dominio alle persone che pagano
l'imposta.

+ Che cosa è l'usufruttuario? Vuol dirsi che
rappresenti la proprietà nel senso giuri-
dico della parola? ^{egli} ~~che~~ ^{è realmente} possegga dei beni?
~~secondo il modo della spirito della~~
~~Stato, della parola del~~ ~~del suo atti-~~
~~colato~~ Basta per ora, quasi in
contrario leggere l'art. 617 del nostro
diritto civile ove è definito l'usufrutto.
Ecco in quali termini si esprime il
citato articolo:

L'usufrutto è il diritto di godere della cosa,
di cui altri ha la proprietà, nel modo che
ne godrebbe il proprietario, ma con l'obbligo
di conservarne la sostanza tanto nella
materia quanto nella forma. ¶
In Francia, o fuori, non si è mai dubitato
sulla alcuna questione, e non poteva che
esservi. Gli è vero che l'articolo della legge
francese è più chiaro, e più esplicito, e
non può dar luogo al più lontano dubbio,
ma è anche vero che il principio onde opera
è informato e identico al nostro - che
il concetto fondamentale di quella di-
sposizione ha per solida base la pro-

Li

Se non che potrebbe alcuno obiettare che
aggiunto perché nello Statuto Italiano
manca la parola proprietario, e non
si suona a proprietà fondiaria, bisogna
ritenere che anche il semplice usufruttuario
sia possa essere eleggibile a Senatore.
Ma noi non vogliamo ripetere quella
che sopra abbiamo detto, rifuggendo dal
anima nostro il concetto che essendo
un identico il principio del quale par-
te e l'uno e l'altro Statuto, abbia
ad essere diversa la conseguenza.

+ ed in risposta ad i motivi
in contrario che si volevano trarre
dalla nostra legge elettorale

ci offro lo

Perché la nomina dei
Senatori non è nel potere af-
folluto del Reo dello Stato.

Ed in sostegno del nostro assunto ^{perché}
un argomento validissimo ^{##} dello Statu-
to Belgio. L'art. 56 di questo Statuto
esige senza più il pagamento di mille
fiorini di imposte di Stato, con
prese le patenti. E perché? Perché in
virtà del principio adottato dall'art. 53
della Costituzione, le due Camere han-
no la medesima origine. De-
no l'una e l'altra il prodotto dell'
elezione diretta. Il Senatore e il Rep-
presentante ^{all'organo} ~~hanno~~ immediatamente
il loro ^{il loro} mandato dallo stesso corpo elettorale
le, ad entrambi non ^{apertamente} ~~sfuggono~~ il
loro potere ^{+ che} per un tempo limitato,
Ecco come ~~si spiega~~, da questo princi-
pio partendo, che la nostra legge eletto-
rale, a differenza dello Statuto, non si preo-
cupa affatto della proprietà e ~~non~~ ^{non}
dispone che il corpo elettorale si componga
di ogni specie d'imposta diretta,

~~+ il tributo generale~~
+ sopra anche un tributo

+ provinciale, ed ammette
per l'esercizio de' diritti elettorali
qualsunque persona che in una
certa misura faccia determinati
pagamenti.

La costituzione delle due Camere basata sopra
principi diversi. Per costituire la prima
bisognava lasciare la maggior pos-
sibile libertà e illimitata nella scelta
de' loro rappresentanti purchè si
dimostrasse che erano de' eleggibili
fieno del tutto ignoranti o affatto
nulla tenenti. Abbiamo già veduto
e non è mestieri ripeterlo, sopra
quali basi si fonda la costituzione
del Senato —

E per questa considerazione la vostra
Commissione ha l'onore di proporre
nella sua maggioranza, che la nomina
del Conte Ottaviano Vinocenti
a Senatore del Regno non venga
invalidata —